



CITTA' di VENARIA REALE
(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/01/1997

Modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 42 del 26/03/2007, n. 79 del 12/06/2012 e
n. 63 del 19/09/2013

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle variazioni all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006;

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Venaria Reale ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 3

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Venaria Reale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Variazione dell'aliquota

1. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita per gli anni 2013 e seguenti, salvo successive variazioni, con i medesimi criteri di progressività reddituale ed i medesimi scaglioni vigenti per l'Irpef nel modo seguente:
 - a) Per i redditi fino a € 15.000,00 nella misura dello 0,69%;
 - b) Per i redditi da € 15.001,00 fino a € 28.000,00 nella misura dello 0,75%;
 - c) Per i redditi da € 28.001,00 fino a € 55.000,00 nella misura dello 0,78%;
 - d) Per i redditi da € 55.001,00 fino a € 75.000,00 nella misura dello 0,79%;
 - e) Per i redditi oltre € 75.000,00 nella misura dello 0,80%.

Art. 5

Modalità di versamento

1. Il versamento della Addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità stabilite dall'art.1 del D.Lgs.360/1998 così come modificato dall'art.1 – comma 142 – della Legge 27/12/2006 n.296.

Art. 6

Esenzioni

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. B9 non si fa luogo alla applicazione della addizionale qualora il reddito imponibile risulti inferiore ad €10.000,00.

Tale soglia non costituisce franchigia; pertanto per i redditi superiori a tale importo l'addizionale sarà dovuta sull'imponibile complessivo.

Art. 7

Funzionario responsabile

Con Deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8

Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2007**.